

La Camera ,
premessi che:

il regolamento del parco divertimenti di Gardaland impedisce l'accesso a numerose attrazioni ai disabili intellettivi e mentali, a differenza di quanto avviene a livello internazionale nei parchi di grosse dimensioni, ove i disabili hanno un accesso prioritario e non sono presenti divieti per le disabilità intellettive;

di fatto, non potendosi in linea generale accertare la disabilità intellettiva degli ospiti, le uniche persone a cui è fisicamente impedito l'accesso alle attrazioni dagli addetti alla sicurezza del parco sono quelle con sindrome di Down, che vengono quindi discriminate unicamente sulla base dei tratti somatici;

in seguito alla notizia riportata da numerose testate giornalistiche a fine agosto 2010 di una bambina con sindrome di Down di otto anni a cui è stato fisicamente impedito l'accesso all'attrazione "Monorotaia", e dell'annuncio del padre della stessa di citare in giudizio il parco, sono state raccolte da parte dell'Associazione Pianeta Down decine di testimonianze di persone con sindrome di Down fermate al momento di accedere alle giostre. A riprova del fatto che la discriminazione avviene sulla base dei tratti somatici, c'è la testimonianza del padre di una ragazza cerebrolesa, "molto più fragile emotivamente e limitata intellettivamente di una ragazza con la sindrome di Down", la quale, secondo le parole del padre stesso "ha potuto scorrazzare su e giù in tutte le attrazioni che noi abbiamo ritenuto adatte a lei, perchè la sua disabilità non è visibile a un esame sommario";

si ha notizia dell'insuccesso delle trattative avviate dal Coordown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down) con la direzione del parco per tentare una mediazione sulla questione degli accessi negati, tanto che sono state annunciate iniziative legali a tutti i livelli, compresa la possibilità di una *Class Action* ;

la direzione del parco sostiene che "l'accesso alle singole attrazioni è subordinato al rispetto di alcune limitazioni, variabili in funzione della tipologia di attrazione e delle misure di sicurezza disposte dal costruttore, vincolanti in base ad età, altezza o disabilità". Peraltro, in altri parchi in cui sono presenti attrazioni analoghe (ad esempio, Mirabilandia in Italia, ma anche Eurodisney di Parigi, o addirittura Disneyland negli Stati Uniti) non sussistono tali divieti e le attrazioni più adrenaliniche sono solo talvolta "sconsigliate", per cui la valutazione viene fatta dall'accompagnatore. D'altra parte, eccezion fatta per la sindrome di Down, le altre disabilità intellettive, peraltro come le cardiopatie o i problemi ossei, non sono in nessun modo individuabili dall'esame sommario degli addetti alle attrazioni, e questo vanifica all'origine la motivazione addotta dalla direzione del parco circa le misure di sicurezza;

per quanto riguarda il caso specifico della sindrome di Down, è noto che il ritardo mentale delle persone con sindrome di Down è variabile e spesso sovrapponibile o addirittura inferiore a quello di persone che non hanno nessun'evidenza fisica di questo ritardo, alle quali non è impedito l'ingresso alle attrazioni. Il fattore di rischio cardiologico in molte persone con sindrome di Down è assolutamente inesistente o comunque minore di persone che non hanno nessun'evidenza fisico-somatica di queste problematiche. Infine, la sindrome di Down in sé non comporta alcun problema motorio. L'unica discriminante utilizzata per negare l'accesso alle attrazioni, in ultima analisi, è data dai loro caratteristici tratti somatici.

la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 104/1992, in particolare all'articolo 23, comma 5) prevede sanzioni per coloro che discriminano persone handicappate nell'ambito dei pubblici esercizi (in cui rientrano i parchi a tema come strutture turistico-ricettive, a norma dell'articolo 1, punto 2), del D.P.C.M. 13-9-2002);

la legge 67/2006, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, all'articolo 2 dispone che, per il principio di parità di trattamento, non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità e qualifica come discriminazione indiretta il caso in cui una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento

apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Sono inoltre considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti. Da tali disposizioni risulta chiaro che il parco di Gardaland sta ponendo in atto una condotta discriminatoria nei confronti delle persone con sindrome di Down;

la legge 18/2009 ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e previsto l'istituzione presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui peraltro si attende ancora l'effettiva costituzione;

impegna il Governo:

ad assumere nell'immediato iniziative per garantire la cessazione tempestiva della situazione di discriminazione in premessa;

ad effettuare un monitoraggio sull'accessibilità dei parchi di divertimento nazionali da parte della clientela con disabilità;

a promuovere e presiedere un tavolo di confronto tra i maggiori parchi di divertimento italiani, le associazioni di costruttori e le associazioni rappresentative del mondo della disabilità per addivenire alla stesura di regolamenti condivisi che nel contempo tengano conto delle misure di sicurezza e non determinino condotte pregiudizialmente discriminatorie, in accordo con le Regioni e gli enti locali interessati.